COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

18.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DEL PENNINO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MAROLI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 255

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori CENGARLE ed altri: Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza (*Approvata dal Senato*) (1247) 256

PRESIDENTE 256, 262, 356, 357, 358, 359, 360, 375, 376, 379

BONALUMI 359

CABRAS 356

FERRARI MARTE 261, 357, 358, 375

GALLI MARIA LUISA . . 256, 257, 355, 356, 357, 359, 360, 374, 376, 378

ICHINO 358

MANENTE COMUNALE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 379

SANESE, *Relatore* 256, 262

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 257, 258

TESSARI ALESSANDRO 258, 356, 359

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 359, 379

La seduta comincia alle 17,35.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 19, terzo e quinto comma, del regolamento, che i deputati Pisanu e Pavone sono sostituiti rispettivamente dai deputati Gaiti e Moro.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Cengarle ed altri: Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza (Approvata dal Senato) (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri: « Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza », già approvata dal Senato nella seduta dell'8 gennaio 1980.

Come i colleghi ricorderanno, nella passata seduta avevamo votato, o erano stati ritirati, tutti gli emendamenti all'articolo 1 tranne l'emendamento 1. 0. 403 al quale il relatore ed il Governo si erano dichiarati contrari.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro 90 giorni su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, al controllo della sussistenza dei requisiti nei confronti degli istituti di patronato già costituiti.

Il ministro dispone la revoca del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti degli istituti di patronato ove risultasse la mancanza dei requisiti necessari » (1. 0. 444).

SANESE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GALLI MARIA LUISA. Ritengo che questo articolo sia abbastanza vago, anche se fa riferimento agli articoli della legge istitutiva. Avrei preferito qualcosa di molto più puntuale; per lo meno dovremmo far riferimento a qualcosa che viene detta forse più avanti; quando parleremo del nostro emendamento numero 3 faremo delle puntualizzazioni.

Il mio voto, pertanto, sarà contrario, perché non ritengo l'articolo aggiuntivo sufficientemente chiaro e motivato. Infatti, anche quando saranno emanati questi decreti ministeriali, non credo che essi saranno risolutivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1-*bis* presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*ter*.

Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attività svolta (1. 0. 445).

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'articolo aggiuntivo si illustra da sé.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo formalmente al ministro che con il decreto ministeriale previsto dall'articolo aggiuntivo testé letto dal presidente venga data la interpretazione autentica dello stesso che deve recepire interamente quello che è stato il documento di lavoro preparato dal centro unitario dei patronati sindacali – INAS, INCA, ITAL e ACLI –, da tutti i presidenti dei vari patronati, sentiti i servizi interessati dell'INPS e dello INAIL.

Voglio che il ministro ci dica che nel suo decreto recepirà per intero questo documento dal momento che esso contiene i criteri ai quali devono essere improntati e dai quali devono essere regolamentati i finanziamenti dei patronati.

Io, assieme a tutto il gruppo radicale, ho portato avanti questa battaglia sul disegno di legge di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 della legge istitutiva dei patronati del 29 luglio 1947, n. 804, unicamente perché vedevamo in esso solo una sanatoria per i reati di peculato che effettivamente sono stati consumati in questi ultimi trent'anni. Per questo motivo non abbiamo compreso i motivi per i quali il provvedimento è stato approvato in pochissimo tempo al Senato: al contrario, avremmo, ravvisato una notevole urgenza nella predisposizione di una proposta di legge che avviasse una sostanzale riforma dei patronati.

Tenuto conto del fatto che non tutti i patronati sono egualmente riprovevoli nella loro gestione, tenendo presente anche che alcuni di essi hanno svolto una attività spesso encomiabile – attraverso la gestione dei contributi per fini istituzionali ed in collaborazione con i sindacati – desidero ricordare che la giurisprudenza è concorde nell'affermare che non si ravvisa reato di peculato quando le somme distratte non lo siano state al di fuori dei fini istituzionali. Per queste ragioni certamente i patronati che godono fama di serietà non corrono alcun rischio di accuse che sarebbero certamente ingiustificate: alla luce di queste considerazioni – come ho detto sostenute dalla giurisprudenza – non capisco perché le organizzazioni sindacali si siano date tanto da fare per giungere all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Noi abbiamo concordato, giovedì scorso, con la proposta di rinviare ad oggi il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto perché ritenevamo importante che si tentasse di giungere ad una qualche soluzione che consentisse di avviare effettivamente un processo di trasformazione dei patronati. Se, pertanto, il ministro mi assicura che l'interpretazione autentica dell'articolo 1-*ter* consente la trasposizione nel decreto ministeriale del documento cui facevo prima riferimento, credo di poter affermare che esso rappresenta un notevole passo avanti, anche se probabilmente verranno salvati gli amministratori corrotti che hanno distratto danaro pubblico a fini diversi da quelli del loro istituto. Tale articolo, comunque, rappresenta un fatto importante, perché dà il segno dell'avvio di un processo di moralizzazione all'interno dei patronati e, in senso più generale, del paese. Intendo però leggere i titoli dei capitoli che sono contenuti in tale documento di lavoro; essi riguardano la qualificazione dell'attività di patronato attraverso la sua definizione sostanziale, la verifica e valutazione delle condizioni di adeguatezza strutturale, la determinazione dei criteri di finanziamento idonei a significare equo apprezzamento delle capacità e dell'impegno, a favorire i conseguenti, naturali processi di affermazione e di sviluppo delle attività, ad eliminare o quanto meno ridurre i fenomeni di scarsa e non comprovata aderenza alle effettive esigenze di tutela nonché i possibili fattori di concorrenzialità esasperata; la pratica di patrocinio caratterizzata dal contenuto (promozione, esercizio e definizione di un diritto soggettivo ed interesse legittimo del lavoratore), dal rapporto attivo, determinante o concorrente, con l'ente o l'organo pubblico competente, dal mandato espressamen-

te conferito dal lavoratore; la revoca del mandato di assistenza; l'attribuzione della quota per l'attività; la quota per l'organizzazione e le attività organizzative varie; la definizione delle strutture territoriali del patronato; la quota per l'attività all'estero; la quota per l'organizzazione all'estero; la distribuzione della quota per l'organizzazione.

Chiedo ora al rappresentante del Governo di fornirmi l'interpretazione autentica del suo decreto ministeriale; dopo di che potrò eventualmente ritirare gli emendamenti ostruzionistici all'articolo.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Desidero precisare con chiarezza due questioni. La prima questione attiene alle ragioni per le quali il Governo ha assentito alle norme d'interpretazione autentica. Esso non intende assolutamente coprire quelle che sono distorsioni di fondi dalle attività proprie degli enti. Quello che non è possibile condividere è l'attribuzione ai patronati di una personalità giuridica pubblica, per non dover trasferire allo Stato gli oneri complessivi derivanti dai *deficit* degli enti di patronato in questione. Il concorso finanziario dello Stato presuppone l'impegno da parte degli enti promotori dei patronati ad assumere gli oneri conseguenti.

La seconda questione è la seguente: al momento dell'assunzione della responsabilità di ministro ho concordato, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la costituzione di un gruppo tecnico, che ha lavorato per molti mesi, con la partecipazione di esperti dell'INPS e dell'INAIL per il necessario supporto tecnico, con la finalità di modificare i criteri in base ai quali vengono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Tale gruppo di lavoro ha concluso la propria attività elaborando un documento che è ora oggetto di consultazione da parte delle organizzazioni promotrici degli enti di patronato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Indipendentemente dall'approvazione di questa proposta di legge – ma a maggior ragione in caso di approvazione di essa – assumo l'impegno formale di concludere le consultazioni e di adottare il criterio ministeriale, ritenendo questo un atto di ordinaria amministrazione dovuto in aderenza alle conclusioni del citato gruppo di lavoro e agli ulteriori suggerimenti derivanti dalle consultazioni in corso. Comunque, assumo l'impegno che tutti i titoli cui ha fatto riferimento la collega Galli siano quelli indicati nel decreto. Credo sia nell'interesse di tutti i lavoratori arrivare ad una modifica dei sistemi di finanziamento, fatto questo che, tra l'altro, semplificherà notevolmente il contenzioso. Come l'onorevole Galli può verificare, le mie sono dichiarazioni ben precise che non sfuggono agli interrogativi da lei posti.

TESSARI ALESSANDRO. La dichiarazione testé resa dal ministro del lavoro semplifica in parte la situazione sulla quale il gruppo radicale si era più volte soffermato. Do atto al ministro di aver contribuito in qualche modo alla soluzione del problema, ma personalmente non sono convinto della facilità di tradurre nel decreto (*ex* articolo 1-*ter*), quanto contenuto nella proposta di lavoro redatta sotto la tutela del Ministero del lavoro.

Mi auguro, tuttavia, che l'onorevole Scotti faccia ancora parte del prossimo Governo, in modo da poter mantenere lo impegno assunto.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Spero di varare il decreto prima, anche se « dimesso ».

TESSARI ALESSANDRO. Benissimo! Comunque, a prescindere da queste dichiarazioni, che ritengo positive, le mie preoccupazioni sono di altra natura. Certamente le forze politiche hanno una certa responsabilità per aver atteso ben trentadue anni prima di cercare di districare una serie di questioni che si sono venute complicando nel tempo.

Tutti sanno – anche se i vari gruppi politici presenti in questa Commissione non lo hanno evidenziato – che qui non si tratta di mettere sotto accusa i patronati facenti capo a determinate organizzazioni sindacali ed operanti su scala nazionale; essi possono avere dato della legge istitutiva dei patronati e del meccanismo di elargizione del finanziamento statale un'interpretazione ambigua dovuta proprio alla carenza di un dettato legislativo univoco.

Sappiamo tutti che nel 1947 non si chiarì formalmente che cosa fossero i patronati o per quale motivo fossero stati istituiti ancipiti.

Esistevano già i patronati di diritto pubblico e quelli che operavano nascevano come enti a tutti gli effetti di diritto privato.

Il fatto che oggi, anche per le note vicende che hanno portato in galera alcuni dirigenti di queste associazioni, il Parlamento, e la Commissione lavoro in particolare, abbiano ritenuto di dover accelerare i tempi – e non è mai troppo tardi quando si cerca di correggere i margini di ambiguità di una legge – ciò appare quanto mai curioso, poiché avviene dopo ben trentadue anni che questi enti operano.

Mi rendo conto del fatto che tutte le responsabilità di un certo atto non possono essere addebitate unicamente ad un ministro o al Governo di cui fa parte, poiché le responsabilità debbono essere suddivise anche con le forze politiche che sorreggono con il loro voto il Governo, ma non posso esimermi dal sottolineare che il ministro Scotti abbia fatto riferimento all'intenzione di dare attuazione a quello che viene comunemente chiamato « documento di moralizzazione dei patronati ».

Prendo atto del fatto che il ministro abbia riconosciuto le distorsioni con cui hanno operano questi enti, i quali, tuttavia, nel beneficiare di denaro pubblico, hanno svolto una certa assistenza in senso tecnico secondo la legge del 1947.

Tuttavia tali enti hanno dato la loro assistenza a uomini politici e a correnti politiche in occasione di turni elettorali. Non è un mistero per nessuno che tali patronati fungano come segreterie personali di alcuni uomini politici.

Le distorsioni degli enti sono altre, signor ministro, perché, di fatto, noi sappiamo che questi patronati ricevono un sussidio dallo Stato calcolato addirittura sulla base delle pratiche aperte e relative ad un contenzioso in senso lato riguardante le condizioni del lavoratore. Spesso addirittura tali pratiche vengono scomposte in sub-pratiche per poter essere conteggiate ai fini dell'edificio contributivo statale e far salire, in questo modo, il numero delle pratiche, se non quello degli assistiti.

L'aspetto più grave è che per trentadue anni abbiamo accettato non le distorsioni degli enti, ma il fatto che delle disfunzioni dell'amministrazione pubblica in qualche modo si facessero complici partiti ed organizzazioni sindacali. In altre parole, non è accettabile soltanto il fatto che un patronato – che riceve denaro pubblico – non svolga i compiti che è tenuto a svolgere per legge, ma è adirittura scandaloso il fatto che lo Stato permetta che un patronato lucri sulle sue disfunzioni.

Abbiamo atteso 32 anni per accorgerci che prima di concedere una pensione si fanno trascorrere decenni ed abbiamo fatto mantenere dei cittadini entro determinate istituzioni, pagate col danaro del contribuente, per scoprire che finivano per essere una sorta di legittimazione della inefficienza della macchina dello Stato. Non c'è dubbio, signor ministro, che se i patronati, invece di raccogliere diligentemente le lettere che spedivano ai vari enti per conoscere a che punto era la pratica del pensionato in attesa dei suoi diritti, avessero organizzato un servizio di *pullmans* per recarsi presso il Ministero o l'INPS o altri enti pubblici che funzionano male e con ritardo, e avessero fatto sentire più direttamente il disagio che deriva dall'inefficienza della macchina dello Stato, forse non avremmo atteso 32 anni per accorgerci che questi patronati,

in realtà, rappresentano solo una ciambella salvagente lanciata dalle organizzazioni sindacali, tutte comprese, a questo e ai Governi che questo hanno preceduto. È un'ottica diversa che vogliamo avviare: che con questo processo di moralizzazione si metta la parola fine a questa ridicola pantomima di far finta di credere sia moralizzazione dar soldi ai patronati che si occupano delle cause dei lavoratori e dei ritardi con cui ricevono la soddisfazione dei loro diritti. Piuttosto, come Commissione lavoro della Camera, come singoli partiti – e mi rivolgo in modo particolare ai colleghi comunisti – dovremmo farci carico in questo momento di affrontare con un'ottica diversa la tematica dei ritardi (uso questo eufemismo) con cui la macchina dello Stato dà soddisfazioni ai diritti del lavoratore. Nel processo di moralizzazione si fa riferimento alla complessa produzione legislativa in campo sociale, tanto complessa da giustificare appunto la pletora degli organismi di patronato che in un certo senso debbono svolgere una funzione di tramite. Sappiamo che anche il singolo deputato, in questa concezione accettata ormai da tutti i partiti, spesso finisce per essere non un buon legislatore, ma una sorta di piccolo patronato. Quanti parlamentari (e credo che nessuno di noi debba togliersi dal mazzo), hanno armadi pieni di pratiche di pensioni, domande alla Corte dei conti, domande ai vari Ministeri, per conoscere lo stato della pratica! Alcuni hanno addirittura reso scientifica questa loro opera, e usano dei moduli stampati in cui basta cambiare il numero della pratica e il nome del titolare per evitare di dover riscrivere per la centomilionesima volta la stessa lettera. Ma a chi serve tutto questo? Se vogliamo eliminare la logica perversa per cui ogni lettera è un voto sicuro di preferenza, dobbiamo muoverci nella direzione di far funzionare la macchina dello Stato in maniera diversa. O vogliamo far finta di credere che moltiplicando le erogazioni ai patronati faremo funzionare l'INPS ed altri settori della macchina dello Stato che sono inefficienti? È altra la logica che bisogna intraprendere. Ho discusso in questi giorni il progetto di moralizzazione con i dirigenti di alcuni patronati e, ripeto, sono disposto a riconoscere la buona fede di queste istituzioni e quella delle organizzazioni sindacali su scala nazionale (CGIL, CISL e UIL), che hanno operato con un certo margine di credibilità e di giustificazione. Ma non possiamo più accettare la logica di cullarci nell'illusione che, tutto sommato, i ritardi della macchina dello Stato nell'espletare i suoi compiti istituzionali, possano consentire la sopravvivenza di questi « carrozzoni » o il permanere di questo istituto pernicioso costituito dal rapporto personale tra deputato e postulante. Mi è capitato tante volte, come credo a tanti altri colleghi, di aiutare qualche derelitto abbandonato da tutti a rintracciare la sua pratica di pensione o di lavoro nei sotterranei del Ministero e vedere che spesso, nelle more di questa ricerca, il titolare di questa pratica moriva. Ho capito allora quanto sia falso questo tipo di intervento del singolo parlamentare e, al limite, anche di un partito; ho capito che non è un buon investimento neanche in termini di consenso popolare, credere di ricavare un beneficio politico da un rapporto individuale, personale con ogni cittadino o lavoratore che subisca un torto, che sia colpito in quello che ritiene essere un suo diritto. Di fronte a questo, l'unica strategia perseguibile oggi è quella di rendere consapevoli i lavoratori, i pensionati, i cittadini del fatto che le loro richieste sono identiche a centinaia di migliaia di altre e che soltanto con una loro mobilitazione generale si può operare in direzione dell'efficienza della macchina dello Stato.

Potrebbe essere necessario, di fronte ad un esame serio di autentica moralizzazione, constatare che il personale dell'INPS va raddoppiato. E allora non serve far finta di salvar capra e cavoli, e dire che il personale di quei patronati che non sopravviveranno perché in realtà non sono patronati se non del patrono, del capo corrente eccetera, lo mandiamo all'INPS, perché opereremmo con

una sorta di logica di patronato. Potrebbe essere necessario convenire che il personale alle dipendenze dell'INPS è insufficiente per i compiti di istituto e potrebbe essere necessario raddoppiarlo, rilevare collegialmente, concordare a livello parlamentare che per rendere l'INPS efficiente c'è bisogno di un certo aumento di personale. E non è solo l'INPS l'unico settore della pubblica amministrazione che ha ritardi paurosi. Potremmo riconoscere che a questo livello è necessario operare con l'ottica della moralizzazione. Abbiamo ancora nelle orecchie la ricca e per molti versi apprezzabile risposta, anche se politicamente a mio avviso non convincente, che il ministro ha dato stamattina alle varie mozioni presentate sul problema della disoccupazione giovanile. Spesso uno dei limiti della legge n. 385 è quello di aver dovuto inventare posti che né ai giovani né allo Stato davano garanzie di una diversa ottica con cui affrontare il problema. Certamente quello al nostro esame è uno dei settori in cui non c'è la possibilità della terziarizzazione dell'occupazione giovanile, uno dei mali di cui soffre il paese. Ma dovremo fare in modo che funzionino i servizi più delicati quali quelli dell'INAIL e dell'INPS che così come operano adesso non fanno altro che gettare il discredito sulla « macchina » dello Stato. Si tratta, in altre parole, di purificare la cattiva coscienza di tutte quelle forze politiche che hanno permesso per 32 anni il perpetuarsi di una simile situazione.

Personalmente non condivido i criteri elencati dal ministro Scotti. Tuttavia, desidererei che egli si esprimesse, data la delicatezza della materia in oggetto, sulla opportunità di una aggiunta all'articolo 1-*ter* del seguente tenore: « sentite le commissioni lavoro della Camera e del Senato ». Infatti, ritengo che un riferimento di tal genere non sarebbe assolutamente pleonastico.

Concludendo il mio intervento, a differenza di quanto ha fatto la mia collega, onorevole Maria Luisa Galli, esprimo parere contrario su questo articolo aggiuntivo così come formulato dal Governo.

FERRARI MARTE. Ritengo che la discussione sull'articolo aggiuntivo 1-*ter* ci permetta di puntualizzare alcune questioni sollevate dall'onorevole Tessari, questioni che già erano emerse in sede di discussione generale sulla proposta di legge numero 1247.

Penso che non sia giusto e corretto affermare che le forze e i partiti della sinistra (e, quindi, anche il partito socialista) abbiano permesso l'esistenza di un lucro sui contributi pubblici a favore degli enti di patronato e sulle concessioni dei diritti previdenziali, mutualistici e infortunistici dei lavoratori. Se esistono dei patronati inutili o addirittura dannosi non dobbiamo far altro che specificare quali sono.

Faccio, poi, presente, che i patronati ricevono non una certa quantità di denaro da utilizzarsi per l'espletamento dei servizi cui sono preposti, bensì ricevono una determinata quota. A tal riguardo, non mi trovo nemmeno d'accordo con il relatore, il quale, a mio avviso, non ha evidenziato in maniera congrua le differenziazioni esistenti fra le strutture confederali dei patronati e delle ACLI.

In merito all'*iter* cui debbono sottoporsi le varie pratiche, è mia opinione che si dovrebbero raccogliere documentazioni *ad hoc* che potranno essere utili per eventuali modifiche del funzionamento di questi enti, i quali hanno assolto ad un ruolo di estrema importanza per la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori.

Se le pratiche previdenziali, poi, nel loro *iter* subiscono dei ritardi anche rilevanti, non è tanto colpa dei patronati, quanto di disguidi di ordine tecnico.

Il limite della funzionalità di questi patronati è dato dal fatto che le strutture organizzative siano in grado di rispondere alle esigenze. Sappiamo anche che lo articolo 4 afferma che al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede con il prelievo di una quota sul gettito dei contributi dei lavoratori. Non si tratta, quindi, di un vero e proprio finanziamento con denaro pubblico.

Per quanto riguarda poi il problema dello spostamento non mi si dica che dal 1959 in poi non si è fatto niente; basti ricordare la legge n. 153, che ha segnato una profonda modificazione normativa. Non si è rimasti semplicemente in attesa, si è invece intrapreso un cammino. Non dimentichiamoci la battaglia nei confronti del ministro Donat-Cattin, che aveva sospeso il riconoscimento di molti enti, le proteste delle confederazioni perché il prelievo avveniva in un certo modo.

Non si può dire, quindi, che non si è fatto niente, ed anche questo emendamento dimostra la precisa volontà di impegnarsi nei confronti dell'utilizzo e della destinazione dei fondi.

SANESE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo 1. 0. 445 del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale viene svolta secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e attiene esclusivamente alle attività in base alle quali vengono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

Gli onorevoli Maria Luisa Galli, Mellini, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Crivellini, Cicciomessere, Faccio, Melega, Pinto, Pannella, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Sopprimere le parole da: e attiene *sino alla fine dell'articolo.*

2. 2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita il controllo di merito e di legittimità sugli atti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

2. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti al controllo contabile della Corte dei conti.

2. 4.

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 sono aggiunti i seguenti commi:

I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Dopo l'articolo 314 del codice penale è aggiunto il seguente:

ART. 314-*bis*. - (*Peculato commesso da privati*). — Gli amministratori di enti privati che, avendo, per ragioni del loro ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di somme provenienti da contributi dello Stato o di enti pubblici, erogati per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti, se ne appropriano ovvero le distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sospensione per un periodo non inferiore a cinque anni, dalla carica di amministratore di enti

privati che amministrano, in tutto o in parte, fondi erogati dallo Stato o da enti pubblici.

2. 5.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 1.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 6.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 2.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2 7.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 3.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 8.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 4.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 9.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 5.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 10.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 6.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 11.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 7.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 12.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 8.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 13.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 9.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 14.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 10.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 15.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 11.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 16.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 12.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 17.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 13.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 18.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 14.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 19.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 15.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 20.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 16.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 21.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 17.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 22.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 18.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 23.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 19.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 24.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 20.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 25.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 21.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 26.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 22.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 27.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 23.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 28.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 24.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 29.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 25.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 30.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 26.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 31.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 27.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 32.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 28.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 33.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 29.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 34.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 30.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 35.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 31.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 36.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 32.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 37.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 33.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 38.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 34.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 39.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 35.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 40.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 36.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 41.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 37.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 42.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 38.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 43.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 39.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 44.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 40.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 45.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 41.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 46.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 42.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 47.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 43.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 48.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 44.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 49.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 45.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 50.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 46.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 51.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 47.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 52.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 48.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 53.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 49.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 54.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 50.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 55.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 51.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 56.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 52.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 57.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 53.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 58.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 54.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 59.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 55.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 60.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 56.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 61.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 57.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 62.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 58.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 63.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 59.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 64.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 60.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 65.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 61.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 66.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 62.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 67.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 63.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 68.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 64.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 69.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 65.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 70.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 66.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 71.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 67.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 72.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 68.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 73.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 69.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 74.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 70.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 75.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 71.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 76.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 72.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 77.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 73.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 78.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 74.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 79.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 75.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 80.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 76.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 81.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 77.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 82.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 78.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 83.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 79.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 84.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 80.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 85.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 81.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 86.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 82.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 87.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 83.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 88.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 84.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 89.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 85.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 90.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 86.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 91.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 87.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 92.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 88.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 93.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 89.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 94.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è aggiunto il seguente:

« In sede di ripartizione di fondi non potrà essere attribuita ad ogni singolo istituto una somma superiore alle spese di gestione effettivamente sostenuta oltre a un rimborso forfettario pari a lire 90.000 per ogni 10 soggetti effettivamente assistiti ».

2. 95.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 50 per cento delle spese di gestione ».

2. 96.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 51 per cento delle spese di gestione ».

2. 97.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 52 per cento delle spese di gestione ».

2. 98.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 53 per cento delle spese di gestione ».

2. 99.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 54 per cento delle spese di gestione ».

2. 100.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 55 per cento delle spese di gestione ».

2. 101.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 56 per cento delle spese di gestione ».

2. 102.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 57 per cento delle spese di gestione ».

2. 103.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 58 per cento delle spese di gestione ».

2. 104.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 59 per cento delle spese di gestione ».

2. 105.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 60 per cento delle spese di gestione ».

2. 106.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 61 per cento delle spese di gestione ».

2. 107.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 62 per cento delle spese di gestione ».

2. 108.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 63 per cento delle spese di gestione ».

2. 109.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 64 per cento delle spese di gestione ».

2. 110.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 65 per cento delle spese di gestione ».

2. 111.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 66 per cento delle spese di gestione ».

2. 112.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 67 per cento delle spese di gestione ».

2. 113.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 68 per cento delle spese di gestione ».

2. 114.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 69 per cento delle spese di gestione ».

2. 115.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 70 per cento delle spese di gestione ».

2. 116.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 71 per cento delle spese di gestione ».

2. 117.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 72 per cento delle spese di gestione ».

2. 118.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 73 per cento delle spese di gestione ».

2. 119.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 74 per cento delle spese di gestione ».

2. 120.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 75 per cento delle spese di gestione ».

2. 121.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 76 per cento delle spese di gestione ».

2. 122.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 77 per cento delle spese di gestione ».

2. 123.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 78 per cento delle spese di gestione ».

2. 124.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire il 79 per cento delle spese di gestione ».

2. 125.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'80 per cento delle spese di gestione ».

2. 126.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'81 per cento delle spese di gestione ».

2. 127.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'82 per cento delle spese di gestione ».

2. 128.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'83 per cento delle spese di gestione ».

2. 129.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'84 per cento delle spese di gestione ».

2. 130.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'85 per cento delle spese di gestione ».

2. 131.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'86 per cento delle spese di gestione ».

2. 132.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'87 per cento delle spese di gestione ».

2. 133.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'88 per cento delle spese di gestione ».

2. 134.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque tali da coprire l'89 per cento delle spese di gestione ».

2. 135.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 10 per cento delle spese di gestione ».

2. 136.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare l'11 per cento delle spese di gestione ».

2. 137.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 12 per cento delle spese di gestione ».

2. 138.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 13 per cento delle spese di gestione ».

2. 139.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 14 per cento delle spese di gestione ».

2. 140.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 15 per cento delle spese di gestione ».

2. 141.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 16 per cento delle spese di gestione ».

2. 142.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 17 per cento delle spese di gestione ».

2. 143.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 18 per cento delle spese di gestione ».

2. 144.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 19 per cento delle spese di gestione ».

2. 145.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 20 per cento delle spese di gestione ».

2. 146.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 21 per cento delle spese di gestione ».

2. 147.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 22 per cento delle spese di gestione ».

2. 148.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 23 per cento delle spese di gestione ».

2. 149.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 24 per cento delle spese di gestione ».

2. 150.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 25 per cento delle spese di gestione ».

2. 151.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 26 per cento delle spese di gestione ».

2. 152.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 27 per cento delle spese di gestione ».

2. 153.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 28 per cento delle spese di gestione ».

2. 154.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 29 per cento delle spese di gestione ».

2. 155.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 30 per cento delle spese di gestione ».

2. 156.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 31 per cento delle spese di gestione ».

2. 157.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 32 per cento delle spese di gestione ».

2. 158.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 33 per cento delle spese di gestione ».

2. 159.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 34 per cento delle spese di gestione ».

2. 160.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 35 per cento delle spese di gestione ».

2. 161.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 36 per cento delle spese di gestione ».

2. 162.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 37 per cento delle spese di gestione ».

2. 163.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 38 per cento delle spese di gestione ».

2. 164.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 39 per cento delle spese di gestione ».

2. 165.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 40 per cento delle spese di gestione ».

2. 166.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 41 per cento delle spese di gestione ».

2. 167.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 42 per cento delle spese di gestione ».

2. 168.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 43 per cento delle spese di gestione ».

2. 169.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 44 per cento delle spese di gestione ».

2. 170.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 45 per cento delle spese di gestione ».

2. 171.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 46 per cento delle spese di gestione ».

2. 172.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 47 per cento delle spese di gestione ».

2. 173.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 48 per cento delle spese di gestione ».

2. 174.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque in misura tale da non superare il 49 per cento delle spese di gestione ».

2. 175.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 100.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 176.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 150.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 177.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 178.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 250.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 179.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 300.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 180.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 350.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 181.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 182.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 450.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 183.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 184.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 550.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 185.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 600.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 186.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 650.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 187.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 700.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 188.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 750.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 189.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 800.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 190.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 850.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 191.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 900.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 192.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 950.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 193.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 194.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.050.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 195.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.100.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 196.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.150.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 197.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.200.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 198.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.250.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 199.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.300.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 200.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.350.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 201.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.400.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 202.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.450.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 203.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.500.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 204.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.550.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 205.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.600.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 206.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.650.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 207.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.700.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 208.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.750.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 209.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.800.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 210.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.850.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 211.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.900.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 212.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 1.950.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 213.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 214.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.050.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 215.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.100.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 216.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.150.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 217.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.200.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 218.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.250.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 219.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.300.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 220.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.350.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 221.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.400.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 222.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.450.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 223.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.500.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 224.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.550.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 225.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.600.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 226.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.650.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 227.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.700.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 228.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.750.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 229.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.800.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 230.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.850.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 231.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.900.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 232.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 2.950.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 233.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 234.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.050.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 235.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.100.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 236.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.150.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 237.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.200.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 238.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.250.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 239.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.300.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 240.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.350.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 241.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.400.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 242.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.450.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 243.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.500.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 244.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.550.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 245.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.600.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 246.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.650.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 247.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.700.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 248.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.750.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 249.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.800.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 250.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.850.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 251.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.900.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 252.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 3.950.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 253.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 254.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.050.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 255.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.100.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 256.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.150.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 257.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.200.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 258.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.250.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 259.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.300.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 260.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.350.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 261.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.400.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 262.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.500.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 263.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.600.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 264.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.700.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 265.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.800.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 266.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 4.900.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 267.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 5.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 268.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 6.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 269.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 7.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 270.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 8.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 271.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 9.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 272.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono aggiunti i seguenti commi:

« I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Gli amministratori degli Istituti di patronato e assistenza, che si appropriano, in tutto o in parte, dei fondi medesimi ovvero li distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire 10.000.000.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. 273.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a marzo 1981.

2. 0. 1.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a giugno 1981.

2. 0. 2.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a settembre 1981.

2. 0. 3.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 4.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a marzo 1982.

2. 0. 5.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a giugno 1982.

2. 0. 6.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a settembre 1982.

2. 0. 7.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 8.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a marzo 1983.

2. 0. 9.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a giugno 1983.

2. 0. 10.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a settembre 1983.

2. 0. 11.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 12.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a marzo 1984.

2. 0. 13.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a giugno 1984.

2. 0. 14.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a settembre 1984.

2. 0. 15.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 16.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a marzo 1985.

2. 0. 17.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a giugno 1985.

2. 0. 18.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a settembre 1985.

2. 0. 19.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPASA cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 20.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a marzo 1981 ».

2. 0. 21.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a giugno 1981 ».

2. 0. 22.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a settembre 1981 ».

2. 0. 23.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a dicembre 1981 ».

2. 0. 24.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a marzo 1982 ».

2. 0. 25.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a giugno 1982 ».

2. 0. 26.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a settembre 1982 ».

2. 0. 27.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a dicembre 1982 ».

2. 0. 28.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a marzo 1983 ».

2. 0. 29.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a giugno 1983 ».

2. 0. 30.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a settembre 1983 ».

2. 0. 31.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a dicembre 1983 ».

2. 0. 32.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a marzo 1984 ».

2. 0. 33.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a giugno 1984 ».

2. 0. 34.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a settembre 1984 ».

2. 0. 35.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a dicembre 1984 ».

2. 0. 36.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a marzo 1985 ».

2. 0. 37.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a giugno 1985 ».

2. 0. 38.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a settembre 1985 ».

2. 0. 39.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

« Il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato P.A.C.I. cesserà a dicembre 1985 ».

2. 0. 40.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a marzo 1981.

2. 0. 41.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a giugno 1981.

2. 0. 42.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a settembre 1981.

2. 0. 43.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 44.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a marzo 1982.

2. 0. 45.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a giugno 1982.

2. 0. 46.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a settembre 1982.

2. 0. 47.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 48.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a marzo 1983.

2. 0. 49.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a giugno 1983.

2. 0. 50.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a settembre 1983.

2. 0. 51.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 52.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a marzo 1984.

2. 0. 53.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a giugno 1984.

2. 0. 54.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a settembre 1984.

2. 0. 55.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 56.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a marzo 1985.

2. 0. 57.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a giugno 1985.

2. 0. 58.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a settembre 1985.

2. 0. 59.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAC cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 60.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a marzo 1981.

2. 0. 61.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a giugno 1981.

2. 0. 62.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a settembre 1981.

2. 0. 63.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 64.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a marzo 1982.

2. 0. 65.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a giugno 1982.

2. 0. 66.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a settembre 1982.

2. 0. 67.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 68.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a marzo 1983.

2. 0. 69.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a giugno 1983.

2. 0. 70.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a settembre 1983.

2. 0. 71.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 72.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a marzo 1984.

2. 0. 73.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a giugno 1984.

2. 0. 74.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a settembre 1984.

2. 0. 75.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 76.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a marzo 1985.

2. 0. 77.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a giugno 1985.

2. 0. 78.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a settembre 1985.

2. 0. 79.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAL cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 80.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a marzo 1981.

2. 0. 81.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a giugno 1981.

2. 0. 82.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a settembre 1981.

2. 0. 83.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 84.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a marzo 1982.

2. 0. 85.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a giugno 1982.

2. 0. 86.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a settembre 1982.

2. 0. 87.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 88.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a marzo 1983.

2. 0. 89.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a giugno 1983.

2. 0. 90.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a settembre 1983.

2. 0. 91.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 92.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a marzo 1984.

2. 0. 93.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a giugno 1984.

2. 0. 94.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a settembre 1984.

2. 0. 95.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 96.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a marzo 1985.

2. 0. 97.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a giugno 1985.

2. 0. 98.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a settembre 1985.

2. 0. 99.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAPA cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 100.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a marzo 1981.

2. 0. 101.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a giugno 1981.

2. 0. 102.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a settembre 1981.

2. 0. 103.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 104.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a marzo 1982.

2. 0. 105.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a giugno 1982.

2. 0. 106.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a settembre 1982.

2. 0. 107.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 108.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a marzo 1983.

2. 0. 109.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a giugno 1983.

2. 0. 110.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a settembre 1983.

2. 0. 111.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 112.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a marzo 1984.

2. 0. 113.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a giugno 1984.

2. 0. 114.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a settembre 1984.

2. 0. 115.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 116.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a marzo 1985.

2. 0. 117.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a giugno 1985.

2. 0. 118.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a settembre 1985.

2. 0. 119.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INAS cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 120.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 121.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a settembre 1985.

2. 0. 122.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a giugno 1985.

2. 0. 123.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a marzo 1985.

2. 0. 124.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 125.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a settembre 1984.

2. 0. 126.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a giugno 1984.

2. 0. 127.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a marzo 1984.

2. 0. 128.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 129.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a settembre 1983.

2. 0. 130.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a giugno 1983.

2. 0. 131.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a marzo 1983.

2. 0. 132.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 133.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a settembre 1982.

2. 0. 134.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a giugno 1982.

2. 0. 135.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a marzo 1982.

2. 0. 136.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 137.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a settembre 1981.

2. 0. 138.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a giugno 1981.

2. 0. 139.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EPACA cesserà a marzo 1981.

2. 0. 140.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 141.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a settembre 1985.

2. 0. 142.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a giugno 1985.

2. 0. 143.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a marzo 1985.

2. 0. 144.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 145.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a settembre 1984.

2. 0. 146.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a giugno 1984.

2. 0. 147.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a marzo 1984.

2. 0. 148.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 149.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a settembre 1983.

2. 0. 150.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a giugno 1983.

2. 0. 151.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a marzo 1983.

2. 0. 152.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 153.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a settembre 1982.

2. 0. 154.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a giugno 1982.

2. 0. 155.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a marzo 1982.

2. 0. 156.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 157.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a settembre 1981.

2. 0. 158.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a giugno 1981.

2. 0. 159.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENPAC cesserà a marzo 1981.

2. 0. 160.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 161.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a settembre 1985.

2. 0. 162.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a giugno 1985.

2. 0. 163.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a marzo 1985.

2. 0. 164.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 165.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a settembre 1984.

2. 0. 166.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a giugno 1984.

2. 0. 167.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a marzo 1984.

2. 0. 168.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 169.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a settembre 1983.

2. 0. 170.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a giugno 1983.

2. 0. 171.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a marzo 1983.

2. 0. 172.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 173.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a settembre 1982.

2. 0. 174.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a giugno 1982.

2. 0. 175.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a marzo 1982.

2. 0. 176.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 177.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a settembre 1981.

2. 0. 178.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a giugno 1981.

2. 0. 179.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENCAL cesserà a marzo 1981.

2. 0. 180.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 181.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a settembre 1985.

2. 0. 182.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a giugno 1985.

2. 0. 183.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a marzo 1985.

2. 0. 184.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 185.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a settembre 1984.

2. 0. 186.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a giugno 1984.

2. 0. 187.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a marzo 1984.

2. 0. 188.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 189.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a settembre 1983.

2. 0. 190.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a giugno 1983.

2. 0. 191.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a marzo 1983.

2. 0. 192.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 193.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a settembre 1982.

2. 0. 194.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a giugno 1982.

2. 0. 195.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a marzo 1982.

2. 0. 196.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 197.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a settembre 1981.

2. 0. 198.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a giugno 1981.

2. 0. 199.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENASCO cesserà a marzo 1981.

2. 0. 200.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 201.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a settembre 1985.

2. 0. 202.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a giugno 1985.

2. 0. 203.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a marzo 1985.

2. 0. 204.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 205.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a settembre 1984.

2. 0. 206.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a giugno 1984.

2. 0. 207.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a marzo 1984.

2. 0. 208.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 209.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a settembre 1983.

2. 0. 210.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a giugno 1983.

2. 0. 211.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a marzo 1983.

2. 0. 212.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 213.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a settembre 1982.

2. 0. 214.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a giugno 1982.

2. 0. 215.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a marzo 1982.

2. 0. 216.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 217.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a settembre 1981.

2. 0. 218.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a giugno 1981.

2. 0. 219.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ENAS cesserà a marzo 1981.

2. 0. 220.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 221.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a settembre 1985.

2. 0. 222.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a giugno 1985.

2. 0. 223.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a marzo 1985.

2. 0. 224.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 225.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a settembre 1984.

2. 0. 226.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a giugno 1984.

2. 0. 227.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a marzo 1984.

2. 0. 228.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 229.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a settembre 1983.

2. 0. 230.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a giugno 1983.

2. 0. 231.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a marzo 1983.

2. 0. 232.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 233.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a settembre 1982.

2. 0. 234.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a giugno 1982.

2. 0. 235.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a marzo 1982.

2. 0. 236.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 237.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a settembre 1981.

2. 0. 238.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a giugno 1981.

2. 0. 239.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato EASA cesserà a marzo 1981.

2. 0. 240.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 241.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a settembre 1985.

2. 0. 242.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a giugno 1985.

2. 0. 243.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a marzo 1985.

2. 0. 244.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 245.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a settembre 1984.

2. 0. 246.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a giugno 1984.

2. 0. 247.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a marzo 1984.

2. 0. 248.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 249.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a settembre 1983.

2. 0. 250.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a giugno 1983.

2. 0. 251.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a marzo 1983.

2. 0. 252.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 253.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a settembre 1982.

2. 0. 254.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a giugno 1982.

2. 0. 255.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a marzo 1982.

2. 0. 256.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 257.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a settembre 1981.

2. 0. 258.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a giugno 1981.

2. 0. 259.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato CLAAI cesserà a marzo 1981.

2. 0. 260.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 261.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a settembre 1985.

2. 0. 262.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a giugno 1985.

2. 0. 263.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a marzo 1985.

2. 0. 264.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 265.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a settembre 1984.

2. 0. 266.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a giugno 1984.

2. 0. 267

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a marzo 1984.

2. 0. 268.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 269.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a settembre 1983.

2. 0. 270.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a giugno 1983.

2. 0. 271.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a marzo 1983.

2. 0. 272.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 273.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a settembre 1982.

2. 0. 274.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a giugno 1982.

2. 0. 275.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a marzo 1982.

2. 0. 276.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 277.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a settembre 1981.

2. 0. 278.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a giugno 1981.

2. 0. 279.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ANLA cesserà a marzo 1981.

2. 0. 280.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 281.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a settembre 1985.

2. 0. 282.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a giugno 1985.

2. 0. 283.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a marzo 1985.

2. 0. 284.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 285.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI cesserà a settembre 1984.

2. 0. 286.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a giugno 1984.

2. 0. 287.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a marzo 1984.

2. 0. 288.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 289.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a settembre 1983.

2. 0. 290.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a giugno 1983.

2. 0. 291.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a marzo 1983.

2. 0. 292.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 293.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a settembre 1982.

2. 0. 294.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a giugno 1982.

2. 0. 295.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a marzo 1982.

2. 0. 296.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 297.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a settembre 1981.

2. 0. 298.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a giugno 1981.

2. 0. 299.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACLI, cesserà a marzo 1981.

2. 0. 300.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 301.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a settembre 1985.

2. 0. 302.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a giugno 1985.

2. 0. 303.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a marzo 1985.

2. 0. 304.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 305.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a settembre 1984.

2. 0. 306.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a giugno 1984.

2. 0. 307.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a marzo 1984.

2. 0. 308.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 309.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a settembre 1983.

2. 0. 310.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a giugno 1983.

2. 0. 311.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a marzo 1983.

2. 0. 312.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 313.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a settembre 1982.

2. 0. 314.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a giugno 1982.

2. 0. 315.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a marzo 1982.

2. 0. 316.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 317.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a settembre 1981.

2. 0. 318.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a giugno 1981.

2. 0. 319.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ACAI, cesserà a marzo 1981.

2. 0. 320.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a marzo 1981.

2. 0. 321.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a giugno 1981.

2. 0. 322.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a settembre 1981.

2. 0. 323.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a dicembre 1981.

2. 0. 324.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a marzo 1982.

2. 0. 325.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a giugno 1982.

2. 0. 326.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a settembre 1982.

2. 0. 327.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a dicembre 1982.

2. 0. 328.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a marzo 1983.

2. 0. 329.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a giugno 1983.

2. 0. 330.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a settembre 1983.

2. 0. 331.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a dicembre 1983.

2. 0. 332.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a marzo 1984.

2. 0. 333.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a giugno 1984.

2. 0. 334.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a settembre 1984.

2. 0. 335.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a dicembre 1984.

2. 0. 336.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a marzo 1985.

2. 0. 337.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a giugno 1985.

2. 0. 338.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a settembre 1985.

2. 0. 339.

Dopo l'articolo 2, viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato SIAS, cesserà a dicembre 1985.

2. 0. 340.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel marzo 1981.

2. 0. 341.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel giugno 1981.

2. 0. 342.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel settembre 1981.

2. 0. 343.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel dicembre 1981.

2. 0. 344.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel marzo 1982.

2. 0. 345.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel giugno 1982.

2. 0. 346.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel settembre 1982.

2. 0. 347.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel dicembre 1982.

2. 0. 348.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel marzo 1983.

2. 0. 349.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel giugno 1983.

2. 0. 350.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel settembre 1983.

2. 0. 351.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel dicembre 1983.

2. 0. 352.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel marzo 1984.

2. 0. 353.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel giugno 1984.

2. 0. 354.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel settembre 1984.

2. 0. 355.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel dicembre 1984.

2. 0. 356.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel marzo 1985.

2. 0. 357.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel giugno 1985.

2. 0. 358.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel settembre 1985.

2. 0. 359.

Dopo l'articolo 2, aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato ITAL cesserà nel dicembre 1985.

2. 0. 360.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel marzo 1981.

2. 0. 361.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel giugno 1981.

2. 0. 362.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel settembre 1981.

2. 0. 363.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel dicembre 1981.

2. 0. 364.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel marzo 1982.

2. 0. 365.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel giugno 1982.

2. 0. 366.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel settembre 1982.

2. 0. 367.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel dicembre 1982.

2. 0. 368.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel marzo 1983.

2. 0. 369.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel giugno 1983.

2. 0. 370.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel settembre 1983.

2. 0. 371.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel dicembre 1983.

2. 0. 372.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel marzo 1984.

2. 0. 373.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel giugno 1984.

2. 0. 374.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel settembre 1984.

2. 0. 375.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel dicembre 1984.

2. 0. 376.

Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel marzo 1985.

2. 0. 377.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel giugno 1985.

2. 0. 378.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel settembre 1985.

2. 0. 379.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPLAS cesserà nel dicembre 1985.

2. 0. 380.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel marzo 1981.

2. 0. 381.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel giugno 1981.

2. 0. 382.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel settembre 1981.

2. 0. 383.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel dicembre 1981.

2. 0. 384.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel marzo 1982.

2. 0. 385.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel giugno 1982.

2. 0. 386.

*Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-*bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel settembre 1982.

2. 0. 387.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel dicembre 1982.

2. 0. 388.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel marzo 1983.

2. 0. 389.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel giugno 1983.

2. 0. 390.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel settembre 1983.

2. 0. 391.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel dicembre 1983.

2. 0. 392.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel marzo 1984.

2. 0. 393.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel giugno 1984.

2. 0. 394.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel settembre 1984.

2. 0. 395.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel dicembre 1984.

2. 0. 396.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel marzo 1985.

2. 0. 397.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel giugno 1985.

2. 0. 398.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel settembre 1985.

2. 0. 399.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato IPAS, cesserà nel dicembre 1985.

2. 0. 400.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL cesserà nel marzo 1981.

2. 0. 401.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel giugno 1981.

2. 0. 402.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel settembre 1981.

2. 0. 403.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel dicembre 1981.

2. 0. 404.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel marzo 1982.

2. 0. 405.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel giugno 1982.

2. 0. 406.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel settembre 1982.

2. 0. 407.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel dicembre 1982.

2. 0. 408.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel marzo 1983.

2. 0. 409.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel giugno 1983.

2. 0. 410.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel settembre 1983.

2. 0. 411.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel dicembre 1983.

2. 0. 412.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel marzo 1984.

2. 0. 413.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel giugno 1984.

2. 0. 414.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel settembre 1984.

2. 0. 415.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel dicembre 1984.

2. 0. 416.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel marzo 1985.

2. 0. 417.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel giugno 1985.

2. 0. 418.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INPAL, cesserà nel settembre 1985.

2. 0. 419.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patrfonato INPAL, cesserà nel dicembre 1985.

2. 0. 420.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel marzo 1981.

2. 0. 421.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel giugno 1981.

2. 0. 422.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel settembre 1981.

2. 0. 423.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel dicembre 1981.

2. 0. 424.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel marzo 1982.

2. 0. 425.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel giugno 1982.

2. 0. 426.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel settembre 1982.

2. 0. 427.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel dicembre 1982.

2. 0. 428.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel marzo 1983.

2. 0. 429.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel giugno 1983.

2. 0. 430.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel settembre 1983.

2. 0. 431.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel dicembre 1983.

2. 0. 432.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel marzo 1984.

2. 0. 433.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel giugno 1984.

2. 0. 434.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel settembre 1984.

2. 0. 435.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel dicembre 1984.

2. 0. 436.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel marzo 1985.

2. 0. 437.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel giugno 1985.

2. 0. 438.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel settembre 1985.

2. 0. 439.

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto l'articolo 2-bis:

Il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'Istituto di patronato INCA cesserà nel dicembre 1985.

2. 0. 440.

GALLI MARIA LUISA. Molti degli emendamenti da noi presentati all'articolo 2 decadono in seguito all'approvazione dell'emendamento 1. 0. 445 del Governo perché trattano del problema della ripartizione dei fondi ed il suddetto articolo dispone tutta una normativa in proposito. Decadono così gli emendamenti 2. 1 e 2. 2, invece l'emendamento 2. 3 rimane perché parla del controllo.

Di fronte alla proliferazione dei patronati, questo emendamento mi sembra più che necessario essendo evidente che, anche se essi sono sorti in seguito ad un decreto ministeriale, non sono stati né sufficientemente né seriamente controllati, prova ne sia che alcuni patronati hanno potuto usare il denaro pubblico sperperandolo anche in modo illecito ed illegale, tanto che è possibile ravvisare il reato di peculato. Questo è vero al punto che i segretari delle tre confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ognuna delle quali ha il suo patronato, vollero a suo tempo un incontro con il Ministro del lavoro per parlare del deterioramento della situazione nel settore dei patronati.

Nella riunione del 15 febbraio 1977 si parlò infatti della proliferazione dei patronati, proliferazione che aveva portato a sistemi concorrenziali parassitari che, anziché favorire la funzionalità del servizio, ne hanno degradato l'attività, e consentito abusi senza le necessarie garanzie di serietà, ingolfato gli istituti assicuratori di pratiche il cui esito sarebbe stato certamente negativo, nonché favorito la moltiplicazione del contenzioso inutile producendo sprechi di denaro e la liquidazione di sostanziose parcelle ad avvocati senza scrupolo.

Si è anche detto che il sistema di finanziamento dei patronati ha largamente premiato quelli praticamente inesistenti, danneggiando quei pochi che hanno cercato di svolgere il loro compito seriamente.

Credo pertanto necessario il nostro emendamento perché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa esercitare il controllo di merito e di legitti-

mità sugli istituti di patronato, e sottolineo « di merito e di legittimità », e non dell'uno o dell'altro. Chiedo quindi per l'emendamento 2. 3 la votazione a scrutinio segreto.

CABRAS. Mentre si era già in sede di discussione degli articoli e dei relativi emendamenti abbiamo ascoltato l'onorevole Tessari che ha svolto un intervento da discussione sulle linee generali: e lo abbiamo fatto per un dovere di ospitalità nei suoi confronti. Adesso abbiamo ascoltato, esaminando l'emendamento 2. 3, un altro intervento dello stesso tenore svolto dall'onorevole Maria Luisa Galli: non credo sia possibile ripetere sempre le stesse cose per ogni emendamento!

PRESIDENTE. L'onorevole Galli nell'illustrare il suo emendamento 2. 3 ha divagato un po'.

TESSARI ALESSANDRO. Respingiamo quest'affermazione. Il presidente deve essere imparziale!

GALLI MARIA LUISA. Ho già individuato gli emendamenti superati dall'approvazione degli articoli aggiuntivi presentati dal Governo e riguardanti la ripartizione dei fondi: argomento, questo, che valuto come importantissimo ai fini di una reale opera di moralizzazione. Non si è parlato, invece, ancora dei controlli, che rappresentano una parte altrettanto importante di tutta la questione, per cui non mi si può dire che ho divagato.

Proprio perché sono stata accusata di aver affrontato l'argomento dei patronati con troppa superficialità e di aver parlato soltanto dell'opportunità della loro soppressione, ho voluto arricchire il discorso citando un documento firmato dai segretari generali delle tre federazioni sindacali, Lama, Benvenuto e Macario, con il quale, a nome dei patronati, avanzavano determinate richieste.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Luisa Galli, si attenga all'illustrazione degli emendamenti.

Passiamo, pertanto, all'emendamento Galli Maria Luisa 2. 4.

GALLI MARIA LUISA. Stavo rispondendo a lei, signor presidente, che mi ha accusata di divagare.

L'emendamento 2. 4 riguarda i controlli da effettuare sull'attività dei patronati. Dal momento che è stato approvato l'articolo 1 che prevede la privatizzazione degli stessi, questo emendamento è superato, per cui lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Galli Maria Luisa 2. 5.

GALLI MARIA LUISA. Con l'emendamento 2. 5 chiediamo che alla fine dell'articolo 2 vengano aggiunti i seguenti commi: « Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 sono aggiunti i seguenti commi:

I fondi assegnati ad ogni singolo istituto devono essere utilizzati esclusivamente per le spese di gestione.

Dopo l'articolo 314 del codice penale è aggiunto il seguente:

« *Art. 314*-bis. – (*Peculato commesso da privati*). — Gli amministratori di enti privati che, avendo, per ragioni del loro ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di somme provenienti da contributi dello Stato o di enti pubblici, erogati per il raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti, se ne appropriano ovvero le distraggono a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sospensione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla carica di amministratore di enti privati che amministrano, in tutto o in parte, fondi erogati dallo Stato o da enti pubblici ».

Anche se è stato approvato l'articolo 1 della proposta di legge che prevede la privatizzazione dei patronati, desidero porre all'attenzione dei colleghi la necessità di ricorrere al codice penale per quegli

amministratori che, amministrando denaro pubblico, comunque lo distraggano per fini diversi da quelli di istituto.

Nel momento in cui si fa riferimento a dei privati, bisogna parlare di appropriazione indebita per la quale è necessaria la querela di parte: non ritengo giusto che, se la querela non viene fatta, questi amministratori corrotti, che magari si sono appropriati di miliardi, possano andarsene impuniti per la loro strada.

Per questo motivo ho voluto, con questo emendamento, richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di trattare codesti amministratori come se avessero commesso un reato di peculato, dal momento che il denaro ha sempre provenienza pubblica che viene speso, comunque, per fini di pubblica utilità, cioè a beneficio dei lavoratori.

La nostra richiesta nasce anche dalla considerazione che, finché non si arriverà ad una soluzione definitiva dei problemi dei patronati ed allo scioglimento di quelli che non adempiono ai loro compiti istituzionali, ancora molta gente approfitterà della situazione.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Luisa Galli, desidero chiederle se è sua intenzione continuare nell'ostruzionismo.

GALLI MARIA LUISA. Ritiriamo gli emendamenti dal 2. 6 al 2. 96 compreso, in quanto superati dopo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1-*ter*.

Per quanto riguarda gli emendamenti successivi, è necessario che io li scorra uno per uno per poter dire quali intendiamo ritirare.

PRESIDENTE. Per dar modo all'onorevole Maria Luisa Galli di individuare gli emendamenti all'articolo 2 che intende ritirare, propongo di sospendere la seduta per 15 minuti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,15.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Maria Luisa Galli di dichiarare quali emendamenti intenda ritirare.

GALLI MARIA LUISA. Ritiriamo gli emendamenti dal 2. 97 al 2. 175.

Do per illustrati gli emendamenti dal 2. 176 al 2. 273. Non posso ritirarli poiché la multa che viene progressivamente con gli stessi prevista sottintende una interpretazione che chiediamo resti agli atti, dal momento che con l'approvazione dell'articolo 1 i patronati sono ritenuti enti di diritto privato.

L'emendamento 2. 0. 1 si riferisce all'EPASA. Questo patronato di assistenza sociale per gli artigiani è sorto nel 1971 ed è corporativo, in quanto è uno dei sette-otto che si occupano di questa categoria di lavoratori.

FERRARI MARTE. È l'unico a carattere nazionale, perché ve ne sono altri a livello provinciale.

GALLI MARIA LUISA. Ripeto quanto ho detto illustrando gli emendamenti all'articolo 1: i patronati hanno assolto ormai la loro funzione e mantenerli in vita vuol dire mettere lo Stato nelle condizioni di essere inadempiente, a trent'anni dalla Costituzione, nel settore dei servizi sociali e dell'assistenza sociale ai cittadini, che a norma della Costituzione, appunto, sono tutti uguali.

Non riesco a capire perché debbano esistere categorie di cittadini privilegiati i quali, associandosi ai patronati confederali o ad altre formazioni politiche oppure ai patronati come quello citato nell'emendamento in esame, vengono ad usufruire di un servizio di assistenza sociale, del quale invece non godono coloro che non facciano parte di questi istituti.

Ora, essendo entrata in vigore la riforma sanitaria, lo Stato ha l'obbligo di istituire, a fianco di ogni unità sanitaria locale, un servizio di assistenza sociale. Ciò non era possibile nel 1947, quando fu emanata la legge istitutiva degli enti di patronato ed assistenza, che hanno dunque assolto una funzione importantis-

sima. Ma ora, continuando a svolgere la loro attività, in pratica danno copertura ad uno Stato inadempiente, il quale fa sì che il suo sistema previdenziale non funzioni. Ma tutti i cittadini hanno diritto di usufruire di un servizio di assistenza sociale, per cui io ritengo che, a fianco delle unità sanitarie locali debba operare, appunto, tale servizio nell'ambito delle circoscrizioni.

A titolo di esempio, proprio perché non si pensi che questa è una mia teorizzazione vorrei dire che anche gli istituti religiosi, per secoli, hanno svolto quella che avrebbe dovuto essere invece una funzione dello Stato: io stessa, come i colleghi sanno, per anni e anni ho operato in questo campo. Ma, come ripeto, tutti i cittadini hanno diritto all'assistenza, indistintamente, senza doversi riconoscere in partiti politici, in sindacati e in corporazioni: la Chiesa, gli istituti religiosi – lo dico ancora una volta – hanno svolto una preziosa azione di supplenza, per secoli, in questo settore, quando lo Stato non si faceva carico di queste esigenze.

Ma oggi, a parte la nostra Costituzione e la Carta internazionale dei diritti del fanciullo, ciò che fanno gli istituti religiosi è inutile nel senso che va a copertura delle inadempienze degli enti locali: le suore, infatti, dicono che se non ci fossero loro i bambini starebbero in mezzo alla strada. E lo stesso discorso, con riferimento all'azione nel campo dell'assistenza ai lavoratori, viene fatto dai patronati. Sarebbe perciò ora che si obbligasse lo Stato a svolgere queste attività, perché la Costituzione deve essere attuata.

In conclusione, per quanto riguarda i patronati sorti tanti anni dopo la fine della guerra, e che comunque rappresentano delle corporazioni, credo sia giunto il momento di dire basta, di non elargire più alcun contributo a tali istituti.

Gli emendamenti dal 2. 0. 1 al 2. 0. 20 compreso riguardano l'istituto EPASA; passo ora all'emendamento 2. 0. 21, concernente il patronato PACI.

Questo ente, di cui avevo chiesto la soppressione con gli emendamenti presentati all'articolo 1, è sorto nel 1971 e – non se ne conosce la ragione – con decreto ministeriale è stato riconosciuto ente pubblico ed ha ricevuto personalità giuridica, con tutti i benefici che ne sono derivati. Con gli emendamenti che abbiamo presentato, ne chiediamo la soppressione entro un periodo massimo di cinque anni, ma già da questo momento diciamo che i finanziamenti relativi debbono cessare.

Questo patronato ha avuto un contributo di quasi 42 milioni. Noi diciamo che sono troppi e chiediamo che d'ora in avanti ne faccia a meno.

Dobbiamo cominciare a far ordine in questi patronati. Il ministro affronti il problema e ci sappia dire come mai i sacerdoti abbiano potuto costituire un patronato, quando i patronati, per legge istitutiva, sorgono solo su richiesta di lavoratori dipendenti e noi sappiamo che i preti non rientrano assolutamente in questa categoria.

Mantengo pertanto tutti gli emendamenti, dal 2. 0. 21 al 2. 0. 40, riguardanti l'istituto di patronato PACI.

FERRARI MARTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. A mio parere, avendo approvato l'articolo aggiuntivo del Governo all'articolo 1 che, al secondo comma, impegna il ministro del lavoro a provvedere entro sei mesi al controllo della sussistenza dei requisiti nei confronti degli istituti di patronato, sono preclusi tutti gli altri emendamenti.

ICHINO. Anche io sono del parere che si debbano dichiarare preclusi tutti gli emendamenti a seguito dell'approvazione della norma che condiziona il proseguimento dell'azione dei patronati esistenti al controllo della loro idoneità. Oltre che preclusi credo siano anche inammissibili tutti gli emendamenti dal 2. 0. 1 al 2. 0. 40, perché sarebbe chiaramente discriminatorio sopprimere il finanziamento a

un determinato patronato senza alcuna motivazione. Ciò può avvenire solo nell'ambito dell'applicazione di criteri di carattere generale che sono quelli fissati dalla legge.

PRESIDENTE. Poiché è stato posto il problema dell'ammissibilità o meno degli emendamenti presentati, sospendo brevemente la seduta.

TESSARI ALESSANDRO. Il regolamento si interpreta a suon di maggioranza!

PRESIDENTE. Si tratta solo di verificare se siano accettabili o meno le richieste avanzate dagli onorevoli Marte Ferrari e Ichino.

La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 20.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione, ed in particolare agli onorevoli Marte Ferrari ed Ichino che avevano avanzato una specifica richiesta in proposito, che a parere del Presidente della Camera gli emendamenti in questione, presentati dalla onorevole Maria Luisa Galli, sono ammissibili. L'onorevole Galli può pertanto continuare nella illustrazione.

GALLI MARIA LUISA. Prendo atto del fatto che gli emendamenti siano stati dichiarati ammissibili.

BONALUMI. Mi scusi, presidente, le è stata fornita una motivazione di questa dichiarazione di ammissibilità?

PRESIDENTE. Certo, vuole conoscerla?

BONALUMI. Sì, vorrei sapere fino a che punto il ricatto sulla RAI riesce a pesare sulla interpretazione del regolamento.

Il fatto è che oramai siamo governati dai funzionari!

GALLI MARIA LUISA. Preso atto del fatto che gli emendamenti sono stati dichiarati ammissibili li do per illustrati.

PRESIDENTE. Dà dunque per illustrati tutti i subemendamenti dal 2. 0. 41 al 2. 0. 440?

GALLI MARIA LUISA. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2. 4.

GALLI MARIA LUISA. Ritiro l'emendamento 2. 4 e chiedo, invece, poiché lo ritengo importante, che l'emendamento 2. 5 venga votato a scrutinio segreto. Desidero ricordare che con questo emendamento si chiede l'inserimento di un articolo 314-*bis* del codice penale, articolo in base al quale, una volta privatizzati i patronati, il reato di appropriazione venga considerato, ai fini della penalità, un reato di peculato e quindi comporti una pena da tre a dieci anni, una multa non inferiore ad un milione, la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sospensione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla carica di amministratori di enti pubblici che amministrino, in tutto o in parte, fondi erogati dallo Stato o da enti pubblici.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Galli Maria Luisa 2. 5.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . .	0
Voti contrari . . .	24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo Eriase, Bianchi Fortunato, Boffardi, Bonalumi, Cabras, Castelli Migali Anna Maria, Cristofori, Cuojati, Di Corato, Ferrari Marte, Francese Angela, Frasnelli, Furia, Furnari, Garocchio, Ichino, Maroli, Migliorini, Napoletano Domenico, Piccoli Maria, Piccinelli, Sanese, Scaiola e Tesini Aristide.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 2. 176. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 2. 177.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 2. 178.

(È respinto).

GALLI MARIA LUISA. Signor presidente, ritiro gli emendamenti da me presentati dal 2. 179 al 2. 273 compreso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 2. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 2. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 2.03.

(È respinto).

GALLI MARIA LUISA. Signor presidente, ritiro i subemendamenti da me presentati dal 2. 04 al 2. 440 compreso, ritenendo che il loro contenuto sia stato recepito nelle dichiarazioni rese dal ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici, nonché le anticipazioni erogate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti suddetti in conto dei contributi al finanziamento che, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, risultino spettanti agli istituti medesimi in sede di ripartizione definitiva dei fondi disponibili nei vari esercizi.

Gli onorevoli Maria Luisa Galli, De Cataldo, Mellini, Maria Adelaide Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Emma Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Adele Faccio, Melega, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato i seguenti emnedamenti:

Sopprimere le parole da: nonché le anticipazioni erogate, *sino alla fine dell'articolo.*

3. 1.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Al personale di ruolo degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. 2.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in servizio alla data del 30 novembre 1979. Il personale che si trovi in tale posizione ha diritto di optare per il passaggio ad altro ente pubblico entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

In caso di liquidazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale o di riduzione degli organici per ristrutturazione, al personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 novembre 1979, è garantita la conservazione del posto di lavoro ed il trasferimento ad enti pubblici o alle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. 4.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in servizio alla data del 1° luglio 1979, al quale è garantita la conservazione del posto di lavoro.

In caso di liquidazione dell'Istituto o di riduzione degli organici, al personale previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. 5.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

In caso di liquidazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale o di riduzione degli organici al personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato è garantita la conservazione dell'impiego mediante trasferimento ad enti pubblici o alle unità sanitarie locali.

Il trasferimento d'ufficio del personale ad altro ente è disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'Ente di provenienza.

3. 6.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in servizio alla data del 30 novembre 1979, al quale si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

A tal fine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà con proprio decreto alla rilevazione del numero, dei dati matricolari, delle singole qualifiche e delle anzianità del personale di ruolo di cui al comma precedente.

3. 7.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono sottoposti alla vigilanza congiunta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

3. 8.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Il Governo è delegato ad emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreti contenenti norme

per la sistemazione dello stato giuridico e retributivo dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al precedente comma non potrà essere adottato nessun provvedimento di licenziamento, a qualsiasi titolo.

3. 9.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1000 soggetti.

3. 10.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1001 soggetti.

3. 11.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1002 soggetti.

3. 12.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1003 soggetti.

3. 13.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1004 soggetti.

3. 14.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1005 soggetti.

3. 15.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1006 soggetti.

3. 16.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1007 soggetti.

3. 17.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1008 soggetti.

3. 18.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1009 soggetti.

3. 19.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1010 soggetti.

3. 20.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1011 soggetti.

3. 21.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1012 soggetti.

3. 22.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1013 soggetti.

3. 23.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1014 soggetti.

3. 24.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1015 soggetti.

3. 25.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1016 soggetti.

3. 26.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1017 soggetti.

3. 27.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1018 soggetti.

3. 28.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1019 soggetti.

3. 29.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore almeno di 1020 soggetti.

3. 30.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1021 soggetti.

3. 31.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1022 soggetti.

3. 32.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1023 soggetti.

3. 33.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1024 soggetti.

3. 34.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1025 soggetti.

3. 35.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1026 soggetti.

3. 36.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1027 soggetti.

3. 37.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1028 soggetti.

3. 38.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1029 soggetti.

3. 39.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1030 soggetti.

3. 40.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1031 soggetti.

3. 41.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1032 soggetti.

3. 42.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1033 soggetti.

3. 43.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1034 soggetti.

3. 44.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1035 soggetti.

3. 45.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1036 soggetti.

3. 46.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1037 soggetti.

3. 47.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1038 soggetti.

3. 48.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1039 soggetti.

3. 49.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1040 soggetti.

3. 50.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1041 soggetti.

3. 51.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1042 soggetti.

3. 52.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1043 soggetti.

3. 53.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1044 soggetti.

3. 54.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1045 soggetti.

3. 55.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1046 soggetti.

3. 56.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1047 soggetti.

3. 57.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1048 soggetti.

3. 58.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1049 soggetti.

3. 59.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1050 soggetti.

3. 60.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1051 soggetti.

3. 61.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1052 soggetti.

3. 62.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1053 soggetti.

3. 63.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1054 soggetti.

3. 64.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1055 soggetti.

3. 65.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1056 soggetti.

3. 66.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1057 soggetti.

3. 67.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1058 soggetti.

3. 68.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1059 soggetti.

3. 69.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1060 soggetti.

3. 70.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1061 soggetti.

3. 71.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1062 soggetti.

3. 72.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1063 soggetti.

3. 73.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1064 soggetti.

3. 74.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1065 soggetti.

3. 75.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1066 soggetti.

3. 76.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1067 soggetti.

3. 77.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1068 soggetti.

3. 78.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1069 soggetti.

3. 79.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1070 soggetti.

3. 80.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1071 soggetti.

3. 81.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1072 soggetti.

3. 82.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1073 soggetti.

3. 83.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1074 soggetti.

3. 84.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1075 soggetti.

3. 85.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1076 soggetti.

3. 86.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1077 soggetti.

3. 87.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1078 soggetti.

3. 88.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1079 soggetti.

3. 89.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1080 soggetti.

3. 90.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1081 soggetti.

3. 91.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1082 soggetti.

3. 92.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1083 soggetti.

3. 93.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1084 soggetti.

3. 94.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, gli istituti di patronato e assistenza, che non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, attività di assistenza a favore di almeno 1100 soggetti.

3. 95.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro del lavoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori, e le rappresentanze elettive del personale, saranno emanate norme sulla contrattazione unica per la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

3. 96.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 4.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione agli aventi titolo delle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato con proprio decreto a determinare il contingente del personale degli Istituti di patronato che può essere trasferito ad enti pubblici o alle strutture del servizio sanitario nazionale.

3. 97.

GALLI MARIA LUISA. Con l'emendamento 3. 1 chiediamo la soppressione dell'articolo a partire dalle parole: « nonché le anticipazioni erogate ». Se abbiamo presente la dizione dell'articolo 3 è ben evidente il perché di questo emendamento. Infatti, dal momento che i patronati che non hanno realizzato i loro fini istituzionali riteniamo che debbano essere soppressi, non si capisce come potremmo lasciar vivere l'erogazione per essi prevista.

Con l'emendamento 3. 2 si chiede che al personale di ruolo degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si applichino le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, quelle, cioè, della pubblica amministrazione.

Con l'emendamento 3. 3 proponiamo la sostituzione dell'articolo 3 con il seguente testo: « Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in servzio alla data del 30 novembre 1979. Il personale che si trovi in tale posizione ha diritto di optare per il pas-

saggio ad altro ente pubblico entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Con l'emendamento 3. 4 riproponiamo il problema del personale dal momento che desidererei sapere cosa s'intende fare per il personale che non intende riconoscersi nel disposto dell'articolo 3. Sono stati proposti più emendamenti aventi ad oggetto il problema del personale, nella speranza che almeno uno trovi il favore della Commissione.

FERRARI MARTE. Con l'approvazione dell'articolo 1 abbiamo già stabilito che gli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno personalità giuridica di diritto privato. Si sono però determinate alcune situazioni che impongono una puntualizzazione di quella definizione. La preoccupazione degli enti è quella di conservare un diritto acquisito al momento della costituzione e, dal momento che la configurazione giuridica resta quella che è stata fissata, gli emendamenti che ne stabiliscono una configurazione diversa, quella, cioè, del passaggio ad una struttura pubblica, sono inammissibili a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. La Presidenza, alla quale abbiamo posto il quesito, ha risposto che gli emendamenti sono proponibili dal momento che essi tendono a far salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale il cui trattamento è diverso da quello degli istituti privati.

Passiamo all'emendamento 3. 5 Galli Maria Luisa ed altri.

GALLI MARIA LUISA. Si tratta di un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, che così recita:

« Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in servizio alla data del 1° luglio 1979, al quale è garantita la conservazione del posto di lavoro.

In caso di liquidazione dell'Istituto o di riduzione degli organici, al personale previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3. 6 Galli Maria Luisa ed altri.

GALLI MARIA LUISA. Questo emendamento è del seguente tenore:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

In caso di liquidazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale o di riduzione degli organici al personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato è garantita la conservazione dell'impiego mediante trasferimento ad enti pubblici o alle unità sanitarie locali.

Il trasferimento d'ufficio del personale ad altro ente è disposto con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'Ente di provenienza.

Alcuni dipendenti di questi istituti si sono fatti portavoce di queste esigenze in un incontro che hanno avuto con me. Ed è per questa ragione che ho ritenuto necessario presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3. 7 Galli Maria Luisa ed altri.

GALLI MARIA LUISA. Con questo emendamento si vuole sostituire l'articolo 3 nel seguente modo:

« Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in servizio alla data del 30 novembre 1979, al quale si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

A tal fine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà con proprio decreto alla rilevazione del numero, dei dati matricolari, delle singole qualifiche e delle anzianità del personale di ruolo di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3. 8 Galli Maria Luisa ed altri.

GALLI MARIA LUISA. L'emendamento 3. 8 così recita:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Con questo emendamento, pertanto, chiedo che la vigilanza sia estesa al Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3. 9 Galli Maria Luisa ed altri.

GALLI MARIA LUISA. L'articolo 3 dovrebbe essere così sostituito:

« Il Governo è delegato ad emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreti contenenti norme per la sistemazione dello stato giuridico e retributivo dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al precedente comma non potrà essere adottato nessun provvedimento di licenziamento, a qualsiasi titolo ».

Qualora questo emendamento, in sede di votazione, dovesse essere respinto, desidererei conoscere quali potrebbero essere le proposte alternative.

PRESIDENTE. Passiamo ora ad una serie di emendamenti concernenti la quantità dell'attività svolta negli ultimi anni da parte dei patronati. Questi emendamenti, a firma Galli Maria Luisa ed altri, vanno dal 3. 10 al 3. 95.

GALLI MARIA LUISA. Ritengo che gli emendamenti che vanno dal 3. 10 al 3. 95 siano superati dall'approvazione, già avvenuta, dell'articolo 1-*ter*. Per questa ragione, li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3. 96 Galli Maria Luisa ed altri.

GALLI MARIA LUISA. Non lo ritiro, ma lo do per illustrato e ne chiedo la votazione. Do per illustrato anche l'emendamento 3. 97.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 7.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 8.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 9.

(*È respinto*).

Gli emendamenti dal 3. 10 al 3. 95 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 96.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maria Luisa Galli ed altri n. 3. 97.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Governo propone di sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente:

« Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto ».

Gli onorevoli Maria Luisa Galli ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti al titolo:

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Nuova disciplina giuridica degli istituti di patronato e di assistenza sociale, costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto.

Tit. 1.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Disposizioni in materia di personalità giuridica degli Istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché norme sulla sistemazione del personale di ruolo degli stessi Istituti.

Tit. 2.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Riconoscimento della personalità giuridica pubblica agli Istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché disposizioni sulla sistemazione del personale di ruolo degli stessi Istituti.

Tit. 3.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Modifica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, concernente gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché norme per il passaggio ad enti pubblici del personale di ruolo già dipendente dagli stessi Istituti.

Tit. 4.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Norme sul personale dipendente dagli Istituti di patronato e di assistenza socia-

le disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Tit. 5.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, con riconoscimento della personalità giuridica pubblica agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Tit. 6.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 6, integrazioni e modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché istituzione del ruolo ad esaurimento del personale degli Istituti di patronato e di assistenza sociale destinatario di norme sul pubblico impiego.

Tit. 7.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché norme di tutela dei diritti quesiti del personale di ruolo degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Tit. 8.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Riconoscimento della personalità giuridica privata agli Istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e istituzione del ruolo ad esaurimento del personale di ruolo.

Tit. 9.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Modifica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché norme straordinarie relative al personale degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Tit. 10.

Il titolo della legge è sostituito dal seguente:

Modifica degli articoli 2 e 6, nonché integrazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Tit. 11.

GALLI MARIA LUISA. Ritengo molto importante cambiare il titolo del provvedimento, perché è proprio dal titolo che è partito il lungo discorso nel quale siamo stati impegnati. Questo perché se parliamo di interpretazione autentica, e quindi di retroattività, ne risulta che i patronati non sono mai stati enti pubblici, e che sin dal 1947 sono stati sempre e comunque enti privati, con la conseguenza che il reato di peculato per gli amministratori corrotti non è mai esistito e non esiste.

Concludendo, tengo a ribadire che ho condotto questa battaglia ai fini della moralizzazione del paese. Il Governo è inadempiente da 35 anni, ed è ora che i patronati – anche quei pochi che si sono realmente impegnati per adempiere ai propri compiti – cessino di esistere in modo che il Governo sia posto in condizione di non poter più eludere i suoi doveri.

Desidero aggiungere che ritengo importante l'avvenuto inserimento nel testo dell'articolo 1-*ter* in base al quale ci augu-

riamo che finalmente la distribuzione dei fondi venga severamente regolamentata attraverso un piano elaborato presso il Ministero del lavoro con l'apporto di tutti i sindacati. Siccome era questo quanto chiedevamo con i nostri emendamenti « ostruzionistici » con i quali volevamo soltanto raggiungere lo scopo di far riflettere le parti politiche, abbiamo accettato il rinvio del seguito della discussione della proposta di legge ad oggi, fiduciosi che fosse possibile trovare un'intesa qualificante. Dal momento che ritengo abbastanza soddisfacente la risposta data dal ministro Scotti, la mia battaglia è conclusa; battaglia sofferta ma alla quale bisogna dar atto di aver ottenuto qualcosa, sia per il presente, sia per il futuro.

Colgo, quindi, l'occasione per invitare i rappresentanti del Governo e le diverse parti politiche rappresentate in Commissione a farsi carico di garantire la realizzazione delle promesse fate, che rappresentano la premessa per l'avvio di quella moralizzazione necessaria che ponga fine, una volta per tutte, a comportamenti quali quelli assunti negli ultimi trent'anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo del titolo della proposta di legge, presentato dal Governo.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione di questo emendamento, tutti gli altri risultano preclusi.

Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerata l'esigenza di non disperdere la professionalità conseguita dal personale in servizio presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale e di assicurare agli stessi una continuità di lavoro nel caso in cui qualche patronato cessi di svolgere la propria attività,

impegna il Governo

a predisporre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno strumento idoneo che consenta la possibilità dell'assorbimento da parte di enti che operino nel settore della previdenza ed assistenza sociale del personale che alla data del 31 dicembre 1979 aveva con l'ente di patronato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

SOSPIRI, ABBATANGELO.

MANENTE COMUNALE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno non insistono per la votazione.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Cengarle ed altri: « Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta-

to 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto ».

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 23
Voti contrari . . . 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo Eriase, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Cabras, Cresco, Cristofori, Cuojati, Ferrari Marte, Francese Angela, Frasnelli, Furia, Furnari, Galli Marisa, Garocchio, Ichino, Maroli, Migliorini, Napoletano Domenico, Piccoli Maria, Pisanu, Ramella, Rosolen Angela Maria, Sanese, Tesini Aristide e Zoppetti.

La seduta termina alle 20,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO